

Comunicazione Consob 10 aprile 2014 n. DME/0029658

Oggetto: Modalità di stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate

Con delibera n. 18852 del 9 aprile 2014, Consob ha autorizzato, ai sensi dell'art. 113-ter, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 58/1998 (Tuf), l'esercizio del meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate denominato "1Info", gestito da Computershare S.p.A..

La data di inizio dell'attività del predetto meccanismo di stoccaggio decorre da lunedì 19 maggio 2014.

Con la data di inizio dell'attività del meccanismo di stoccaggio diventano efficaci le disposizioni del regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti o RE) in materia di stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate, approvate con delibera n. 16850 del 1° aprile 2009, inclusi l'Allegato 6 (*internal dealing*) e l'Allegato 3F (*buy back*) e termina, quindi, il periodo transitorio previsto nella medesima delibera.

Dalla predetta data del 19 maggio 2014, ai sensi delle citate disposizioni regolamentari, gli emittenti sono tenuti a trasmettere le informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio e, pertanto, entro il 18 maggio 2014 gli stessi dovranno aver aderito al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

Al riguardo, si evidenzia altresì che, ai sensi dell'art. 65-septies del RE, gli emittenti sono tenuti a inviare alla Consob, mediante posta elettronica certificata (consob@pec.consob.it), copia del contratto concluso con il gestore del meccanismo di stoccaggio ed a pubblicare sul proprio sito internet la denominazione e l'indirizzo internet del citato meccanismo, nonché a darne comunicazione al proprio soggetto controllante.

Ai sensi del citato art. 65-*septies* del RE, le informazioni trasmesse al predetto meccanismo di stoccaggio si intendono trasmesse anche alla Consob, ove non diversamente stabilito.

Le informazioni regolamentate definite dall'art. 113-ter del Tuf sono "quelle che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine o dai soggetti che li controllano, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Titolo, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis e V-bis, e nei relativi regolamenti di attuazione ovvero delle disposizioni previste da Paesi extracomunitari ritenute equivalenti dalla Consob".

Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che, a decorrere dalla data di inizio dell'attività del meccanismo di stoccaggio:

• le comunicazioni di *internal dealing* (Allegato 6 del RE) sono pubblicate in formato PDF testo tramite trasmissione al sistema di diffusione (SDIR) e al meccanismo di stoccaggio. Le medesime informazioni sono trasmesse al meccanismo di stoccaggio anche in formato XML. Le informazioni trasmesse al meccanismo di stoccaggio si intendono trasmesse anche alla Consob;





le comunicazioni di buy back (Allegato 3F del RE) sono pubblicate – entro i primi sette giorni lavorativi del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni – tramite trasmissione in formato PDF testo al sistema di diffusione (SDIR) e al meccanismo di stoccaggio. Le medesime informazioni sono trasmesse al meccanismo di stoccaggio anche in formato XML. Le informazioni trasmesse al meccanismo di stoccaggio si intendono trasmesse anche alla Consob.

Gli schemi dell'Allegato 6 e dell'Allegato 3F in formato XML sono disponibili sul sito internet della Consob.

Con la data di inizio dell'attività del meccanismo di stoccaggio sarà quindi inibito l'accesso all'attuale sistema di acquisizione delle informazioni relative all'Allegato 3F denominato "Operatività Emittenti", attualmente disponibile sul sito internet della Consob e sarà sospesa, altresì, la pubblicazione sul medesimo sito internet delle informazioni relative alla "Operatività emittenti sui propri titoli", nella sezione dedicata agli "Emittenti titoli quotati". In questa sezione sarà predisposto un collegamento che rimanderà al meccanismo di stoccaggio.

Si rende noto, infine, che sono conseguentemente abrogate le parti relative allo stoccaggio e al deposito delle informazioni regolamentate contenute nella comunicazione n. 12027454 del 5 aprile 2012 avente ad oggetto "Chiarimenti in merito alle modalità di adempimento degli obblighi di diffusione, stoccaggio e deposito presso la Consob delle informazioni regolamentate, fino alla data di inizio dell'attività dei meccanismi di stoccaggio delle informazioni regolamentate" e non è più valida la "Tabella sintetica delle modalità di pubblicazione delle informazioni regolamentate in vigore durante il periodo transitorio".

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

